



COMUNE DI PAVIA

**- PAVIA PIÙ BELLA -
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI IMPRESE DELLA CITTÀ DI PAVIA
(determinazione dirigenziale R.G. n.2116/2017 del 04.12.2017)**

**ART. 1
OBIETTIVI E FINALITÀ'**

Il Comune di Pavia - in attuazione della direttiva della Giunta comunale n. 469/2017 del 02/11/2017 - intende concedere contributi a fondo perduto alle imprese con sede operativa nel territorio comunale di Pavia che concorrono al miglioramento del decoro urbano, all'abbellimento e riqualificazione della città attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e senza nuovo consumo di suolo.

Il presente bando ha quali finalità prioritarie: a) l'incremento dell'attrattività del territorio comunale; b) il sostegno delle attività imprenditoriali; c) la crescita occupazionale; d) il recupero del patrimonio edilizio esistente; e) il decoro urbano;

L'assegnazione di contributi a fondo perduto avverrà nell'ambito di due distinte linee d'intervento:


- LINEA 1: finalizzata al sostegno per interventi inerenti il decoro urbano esterno dell'attività da parte di imprese che esercitano ogni tipologia di attività - fatta eccezione del settore della produzione dei prodotti agricoli - e determinano abbellimento della pubblica via;
- LINEA 2: finalizzata al sostegno per adeguamenti igienico-sanitari per le sole imprese che esercitano l'attività di bar e/o ristorante.

**ART. 2
DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria a supporto del Bando è pari a €60.000,00 (sessantamila/zerozero).

Le risorse finanziarie fanno riferimento a disponibilità del bilancio 2017/2018 del Comune di Pavia e potranno essere aumentate in ragione di eventuali nuove risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili.

**ART. 3
SOGGETTI BENEFICIARI**



Possono accedere ai contributi del presente Bando i soggetti di seguito indicati - comunque rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa resa dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale¹:-

LINEA 1: le imprese di tutti i settori ad esclusione delle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli;

LINEA 2: le imprese aventi i ss. codici Ateco (principale o prevalente):

- 56.10.11 attività di ristorazione con somministrazione (ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, birrerie, pub, enoteche, ed altri esercizi simili con cucina che dispongono di posti a sedere);

- 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche);

Sono escluse dalla partecipazione al presente bando le imprese aventi i ss. codici ATECO 47.78.94; 92.00; 92.00.02; 92.00.09; 96.04 ed inoltre:

- 47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (ipermercati, supermercati, discount, minimercati, empori);

- 47.3 Commercio al dettaglio di carburante.

Le imprese ammesse a partecipare alla Linea 2 possono presentare istanza anche a valere sulla Linea 1 nell'ambito della medesima domanda. Ciascuna impresa può ottenere un solo contributo nel limite massimo stabilito dal successivo art.5.

Le imprese dovranno comunque dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la decadenza dal beneficio:

1. essere iscritte al Registro imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale degli ultimi 3 anni;
2. risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
3. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
5. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
6. avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
7. rientrare nella definizione di micro, piccola, media impresa secondo i parametri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015;
8. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
9. non essere in contenzioso con il Comune di Pavia ed essere in regola con il pagamento dei tributi locali comunali;

¹ Definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 del 17/06/2015.



10. non rientrare tra i soggetti di cui all'art.80 "Motivi di esclusione" del D.lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti);
11. non detenere apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (le imprese beneficiarie di contribuzione a fondo perduto che detenessero a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dovranno tassativamente rimuovere tali apparecchi alla scadenza del contratto di installazione – che dovrà in ogni caso essere precedente alla presentazione della richiesta di contribuzione – stipulato con il concessionario e non potranno procedere a nuove installazioni dalla data di presentazione delle domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o da aziende a partecipazione pubblica.

ART. 4 INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando gli investimenti riferiti agli specifici obiettivi di cui all'art. 1, che prevedono interventi di:

LINEA 1: decoro urbano e abbellimento della pubblica via nell'ambito di beni immobili di proprietà, in affitto, o ad altro titolo, ove venga esercitata attività d'impresa;

LINEA 2: ripristino igienico sanitario di locali ad uso pubblico nell'ambito di beni immobili di proprietà, in affitto, o ad altro titolo, ove venga esercitata attività d'impresa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono ammissibili le ss. spese:

LINEA 1:

- a. opere edili, murarie e attività ad esse connesse volte a riqualificare, ammodernare immobili, spazi e/o attrezzature in sede fissa o mobile presenti sulla pubblica via (es. rifacimento vetrine, serrande, scalini, pedane, tinteggiatura);
- b. acquisto impianti funzionali all'arredamento ed opere edili ad essi connesse presenti sulla pubblica via (illuminazione esterna, impianti di condizionamento o riscaldamento esterno);
- c. acquisto arredi esterni (es. insegne, tende, verande, chioschi, tavoli e sedie) ed opere edili ad essi connesse presenti sulla pubblica via funzionali all'attività;
- d. acquisto attrezzature informatiche presenti sulla pubblica via (monitor e vetrine interattive);
- e. costi di installazione, montaggio e allacciamento.

LINEA 2:

- a. opere edili e murarie volte a riqualificare e ammodernare servizi igienico sanitari;
- b. acquisto impianti o arredi connessi con le opere di cui alla lett. a);
- c. costi di installazione, montaggio e allacciamento.

Nell'ambito delle spese non sono considerate ammissibili e pertanto escluse i costi relativi alle ss. voci: materiale di consumo, prestazioni di servizio o contratti di manutenzione, materiali o attrezzature usati.



Non sono inoltre ammissibili i costi riferiti a: trasporto, tasse, imposte ed altri oneri, formazione ed estensioni di garanzia

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica coerenti con l'attività aziendale o funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal beneficiario.

L'acquisto di beni ammissibili deve essere realizzato direttamente da parte dell'impresa.

Non saranno in ogni caso ammesse le spese che sono già state oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

il sostegno alle imprese disciplinato dal presente Bando prevede l'assegnazione di un contributo concesso a fondo perduto stabilito secondo le modalità di seguito riportate:

LINEA 1: 50% delle spese fatturate - successivamente documentate - ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione dell'investimento (al netto di IVA).

Ciascuna impresa può ottenere un contributo nel limite massimo di €5.000,00 (cinquemila/00).

L'importo totale ritenuto ammissibile all'agevolazione, per gli investimenti programmati, non può essere inferiore a €1.000,00 (mille/00), al netto di IVA.

LINEA 2: 50% delle spese fatturate - successivamente documentate - ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione dell'investimento (al netto di IVA).

Ciascuna impresa può ottenere un contributo nel limite massimo di €5.000,00 (cinquemila/00).

L'importo totale ritenuto ammissibile all'agevolazione, per gli investimenti programmati, non può essere inferiore a €500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA.

Anche nel caso di presentazione congiunta (Linea 1+2) ciascuna impresa può presentare una sola istanza per una sola sede legale e/o operativa e può ottenere un solo contributo nel limite massimo complessivo di €5.000,00 (cinquemila/00).

ART. 6 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Il programma di investimento ammesso a contributo dovrà essere realizzato a partire dal giorno della pubblicazione del Bando e concludersi entro 180 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo. Ai fini del riconoscimento del contributo il beneficiario potrà avviare l'investimento anche in assenza della comunicazione di concessione di contributo, purché l'avvio sia successivo alla pubblicazione del bando. L'avvio del programma è attestato con la data del primo pagamento. E' ammessa sola la retroattività dei permessi, autorizzazioni o di altra documentazione rilasciata da enti pubblici.

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute, a valere sulle medesime spese di investimento, da qualsiasi Ente pubblico, con l'esclusione degli incentivi diretti a favorire l'accesso al credito tra cui i contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse o destinati a produrre garanzie di primo e secondo livello.



L'iniziativa imprenditoriale oggetto della contribuzione deve impegnarsi a rimanere attiva e insediata presso la sede identificata sul territorio comunale **per 3 anni dalla erogazione del contributo**, pena la revoca del contributo assegnato.

Il beneficiario del contributo è altresì obbligato ad affiggere nell'ambito dell'attività (in luogo visibile al pubblico) una targa anche adesiva (misura cm.30x30) contenente il logo del Comune di Pavia e la dizione: *"Attività realizzata con il sostegno finanziario del Comune di Pavia - Bando Pavia più Bella"*.

Il beneficiario del contributo si impegna a evidenziare il ruolo del Comune di Pavia in occasione delle iniziative di comunicazione pubblica riferite al presente Bando che si dovessero tenere.

ART. 7 REGIME DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal nuovo Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica"² non può superare i €200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica operante nel settore dei trasporti su strada non può superare i €100mila nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del Regolamento (CE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del citato Regolamento.
4. Le imprese in difficoltà non sono più escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis" e il Regolamento citato si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica.
5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la non inclusione dell'impresa nella categoria dell'art. 1 del Reg. CE citato e tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

² L'art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



ART. 8
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per richiedere il contributo, il soggetto promotore del progetto imprenditoriale deve presentare domanda al Comune di Pavia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e sino alle ore 12.00 del 01 ottobre 2018.

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Bando, scaricabile dal sito www.comune.pv.it, deve riportare:

1. l'anagrafica dell'impresa richiedente, della natura giuridica, dimensione aziendale e codice ATECO 2007 o i dati anagrafici del soggetto istante in caso di aspirante imprenditore;
2. l'indirizzo della sede operativa ove viene realizzato l'investimento;
3. la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti all'art.3;
4. l'indirizzo della sede operativa dove si intende realizzare il progetto;
5. la dichiarazione della data di avvio e conclusione del programma di investimento previsto.

Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissibilità:

- a) una relazione tecnica - comprensiva di quadro economico-finanziario - che illustri l'intervento realizzato dall'impresa per il quale si richiede il contributo;
- b) copia dei preventivi (o delle fatture in caso di spese già sostenute) in conformità con il quadro economico-finanziario presentato. Non saranno ammesse ai contributi le spese non accompagnate da preventivi o fatture;
- c) copia dell'atto di proprietà ovvero idoneo titolo di disponibilità dell'immobile (es. contratto di affitto, comodato) comprensivo dell'atto di proroga, in caso di scadenza antecedente i tre anni dalla presentazione delle domanda di contributo, registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
- d) copia delle autorizzazioni (o atti equipollenti) necessari per la realizzazione degli interventi (da presentare solo ad avvenuto conseguimento dell'ammissibilità al contributo);
- e) copia del contratto di installazione delle macchine da gioco (solo per i possessori di apparecchi da gioco).

La domanda di contributo, debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Non saranno ammesse domande presentate su una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

La domanda, completa dell'eventuale documentazione allegata, può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pavia, con sede in Piazza Municipio n.2 a Pavia;
- b) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pavia.it;



- c) tramite raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Pavia, Settore Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport, Piazza Municipio n.2, 27100 Pavia (PV).

Ai fini della determinazione della data di ricevimento faranno fede rispettivamente: a) il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente; b) la data di ricezione della P.E.C.; c) il timbro postale di spedizione della raccomandata.

Il Comune di Pavia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disagi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria formale delle domande è svolta dall'ufficio competente identificato nel Settore Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport del Comune di Pavia.

Le richieste verranno accolte e valutate non oltre la data indicata all'art.8, ovvero in data antecedente in caso di esaurimento dello stanziamento dedicato secondo le riserve di cui all'art. 2, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, secondo l'ordine cronologico e di protocollo di arrivo. Si prevede la creazione di una lista d'attesa a scorrimento utile nel caso di rifinanziamento del bando.

In fase di istruttoria valutativa Il Comune di Pavia si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali, chiarimenti e dettagli relativamente alle istanze presentate. Il contributo verrà liquidato al soggetto promotore dietro presentazione di adeguata rendicontazione e verifica istruttoria delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute.

Ai fini della rendicontazione:

- a) una spesa si intende sostenuta quando il bene è stato consegnato, fatturato e interamente pagato;
- b) saranno ritenute ammissibili le spese comprovate da fatture (che contengono analitica descrizione dei beni oggetto della fatturazione) e pagate nei modi consentiti dalla legge;
- c) non sono ammesse spese in leasing.
- d) Il procedimento di riconoscimento di concessione del contributo si concluderà entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Il procedimento di liquidazione del contributo si concluderà entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'investimento o altra documentazione connessa con l'istanza di contributo.



ART. 10
REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO

L'eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Pavia.

Il contributo sarà revocato con provvedimento del Dirigente del Settore Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport del Comune di Pavia nel caso di:

1. perdita dei requisiti richiesti;
2. mancato rispetto degli obblighi, delle tempistiche e delle modalità di rendicontazione contenuti nel presente bando;
3. mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda e in particolare:
 - a) mancata realizzazione o non aderenza degli investimenti effettuati rispetto alle finalità previste nel programma approvato;
 - b) trasferimento o alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nella domanda di contributo dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti (sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature che siano divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico);
 - c) non conformità dei macchinari/attrezzature/impianti acquistati a quelli ammessi a contributo;
 - d) apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa in data anteriore alla liquidazione del contributo;
 - e) trasferimento, cessazione dell'attività e/o cancellazione dal Registro delle Imprese entro i tre anni successivi all'atto di concessione del contributo.

Il Comune di Pavia potrà effettuare controlli a campione finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese con particolare riferimento alle dichiarazioni prodotte a spese sostenute. In caso di accertata irregolarità non sanabile dall'impresa, la stessa è tenuta a restituire il contributo aumentato degli interessi legali. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti o documenti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

ART. 11
RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Per ogni informazione riguardante il presente Bando, o la presentazione della domanda, è possibile contattare il Settore Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport del Comune di Pavia - con sede in Piazza Municipio, 2 a Pavia – scrivendo all'indirizzo mail: antonio.moro@comune.pv.it oppure tel. 0382-399318. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente del Settore Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport del Comune di Pavia.

ART. 12
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il Dirigente del Settore
Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport
(Arch. Angelo Francesco Moro)



Pavia, lì 06 dicembre 2017